

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in **Ingegneria dei Materiali** (classe L-9), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, al Regolamento Didattico di Facoltà, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; in particolare, il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) è consultabile on line all'indirizzo www.unimore.it/regolamenti. Inoltre il Regolamento Didattico di Facoltà è consultabile on line all'indirizzo www.ing.unimore.it.

2. Il Corso di laurea in **Ingegneria dei Materiali** (classe L-9) afferisce alla Facoltà di Ingegneria "Enzo Ferrari". L'organo collegiale competente è il Consiglio di Interclasse in **Ingegneria dei Materiali** di seguito indicato con CI, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3 L'ordinamento didattico (RAD) del Corso di laurea in **Ingegneria dei Materiali** (classe L-9), con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali e riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento, ed è anche consultabile on line all'indirizzo www.ing.unimore.it/L/IngMat.

L'ordinamento didattico si sviluppa nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, è riportato nell'[Allegato 2](#), che forma parte integrante del presente Regolamento, ed è anche consultabile on line all'indirizzo www.ing.unimore.it/L/IngMat.

Art. 2 – Ammissione e preparazione iniziale

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in **Ingegneria dei Materiali** (classe L-9), devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico (RAD) e nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa, per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere buona conoscenza della lingua italiana scritta e orale, capacità di ragionamento logico, conoscenza e capacità di usare i principali risultati della matematica di base e dei fondamenti delle scienze sperimentali.

3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso una prova di ingresso comune a tutte le Facoltà di Ingegneria aderenti al Centro Interuniversitario per l'Accesso alle Scuole di Ingegneria e Architettura (CISIA). Se la prova non viene sostenuta o l'esito non è positivo, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) .

Per gli studenti non comunitari residenti all'estero, salvo i casi d'esonero espressamente indicati all'interno delle norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari emanate dal MiUR, è richiesto il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana prima di accedere all'immatricolazione.

4. Gli OFA di cui al comma 3 sono da soddisfare entro il primo anno di corso, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del RDA, e il loro soddisfacimento risulta propedeutico al sostenimento degli esami del I anno il cui SSD di riferimento sia MAT/xx e FIS/xx.

Appositi corsi di introduzione sono offerti dalla Facoltà prima dell'inizio delle lezioni curriculari, a supporto della preparazione individuale; al termine di questi lo studente cui siano stati assegnati degli OFA dovrà superare una prova di verifica. Ulteriori verifiche verranno garantite durante tutto l'anno accademico.

5. Lo studente che, al 30 settembre dell'anno successivo a quello di immatricolazione, risulti non aver assolto gli OFA, viene iscritto come ripetente al I anno ai sensi dell'art. 32, comma 3 del RDA, mantenendo gli stessi vincoli di propedeuticità sopra indicati nei confronti degli esami di MAT/xx e FIS/xx. La verifica dell'assolvimento degli OFA verrà svolta nuovamente al 30 settembre di ogni anno in cui lo studente risulta iscritto come ripetente al I anno: lo studente non potrà iscriversi al II anno fino a che non abbia soddisfatto gli OFA assegnati (vedi anche art. 8 del presente regolamento).

6. L'ammissione a seguito di trasferimento da altro corso è regolata dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea in **Ingegneria dei Materiali** (classe L-9) può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa, relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento (si veda Allegato 2). L'attivazione dei curricula viene deliberata annualmente dal Consiglio di Facoltà, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.

2. Per la definizione delle attività formative proposte dal Corso di laurea in **Ingegneria dei Materiali** (classe L-9), l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché dei relativi obiettivi formativi specifici, dei CFU assegnati a ciascuna attività formativa e delle eventuali propedeuticità, del docente o dei docenti di ogni insegnamento, si veda l'[Allegato 3](#), anche consultabile on line all'indirizzo www.ing.unimore.it/L/IngMat. Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore modifica dell'Allegato 3 sono resi noti annualmente attraverso il Manifesto degli studi della Facoltà di Ingegneria, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'art. 28 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, nonché il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale sono riservate normalmente non meno di 13 ore, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del RDA.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 3 è previsto un accertamento conclusivo. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- i) di base;
- ii) caratterizzanti;
- iii) affini o integrative;
- iv) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in:

- esame orale e/o compito scritto
- relazione scritta e/o orale sull'attività svolta
- test con domande a risposta libera e/o a scelta multipla
- prova di laboratorio e/o esercitazione al computer.

Le modalità dell'accertamento finale possono comprendere anche più di una tra le forme sopra indicate, come pure è data la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, che non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti. Tali modalità sono indicate, contemporaneamente al programma dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa, approvate dal CI, e riportate nelle schede dei corsi di cui all'Allegato 3. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Gli eventuali accertamenti in itinere non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

4. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, l'acquisizione dei relativi crediti della lingua inglese avverrà secondo le seguenti modalità:

- su certificazione riconosciuta secondo il livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
- superamento prova di conoscenza attraverso un Test organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA).

5. Il CI favorisce lo svolgimento di tirocini formativi presso aziende pubbliche o private, nazionali o estere, definirà preventivamente, in conformità a quanto previsto dall'[Allegato 2](#), il numero di CFU da assegnare a questo tipo di attività formativa. Sono inoltre possibili attività progettuali da svolgersi presso i laboratori della Facoltà e dei Dipartimenti Universitari.

I risultati dei tirocini verranno di norma verificati attraverso relazione sulla attività svolta.

6. Per le attività formative che lo prevedono, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.

7. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno esaminati dal CI in base ai programmi presentati dallo studente, cui verrà riconosciuto un numero di CFU coerente con l'impegno sostenuto per le attività formative frequentate all'estero ed una votazione in trentesimi equivalente a quella riportata eventualmente con diversi sistemi di valutazione. Si terrà comunque conto della coerenza complessiva dell'intero piano di studio seguito all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea piuttosto che della perfetta corrispondenza di contenuti tra le singole attività formative.

8. I CFU acquisiti hanno, di norma, validità per un periodo di otto anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CI dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto per cinque anni accademici consecutivi decade dallo status di iscritto.

9. Annualmente il CI può proporre alla Facoltà un elenco di propedeuticità per gli insegnamenti e le altre attività didattiche, con l'intento di indicare le competenze utili alla piena fruizione della didattica impartita. Per ciascun insegnamento, tali propedeuticità possono essere semplicemente consigliate oppure vincolanti rispetto alla possibilità di essere ammessi a sostenere l'esame (vedi Allegato 3).

10. Per le norme generali riguardanti gli esami e le verifiche del profitto non trattate in questo regolamento si fa riferimento all'art. 26 del RDA.

Art. 5 – Prova finale

1. La laurea si consegue, unitamente alla relativa qualifica accademica di Dottore, previo superamento della prova finale. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal corso di studio.

La prova finale è finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea. Essa può consistere: nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio svolto - sotto la supervisione di un docente relatore - presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure durante l'attività di progetto svolta presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri enti pubblici o privati di ricerca.

2. Gli studenti, dopo avere conseguito non meno di 140 CFU, concordano con un Docente l'argomento della prova finale.

3. Le Commissioni esaminatrici per la prova finale sono nominate dal Preside su proposta del presidente del CI e sono composte secondo i seguenti criteri:

- a. ogni Commissione è composta da almeno tre membri indicati tra i professori di prima e di seconda fascia e ricercatori di norma afferenti al CI. Possono tuttavia far parte della Commissione anche professori di altri Corsi di studio della stessa Facoltà o di Facoltà od Università diverse da quelle a cui sono iscritti i candidati,

professori a contratto presso la Facoltà nell'anno accademico interessato e cultori della materia fino ad un massimo di due membri;

- b. le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal professore più anziano in ruolo;
- c. per ciascuna sessione di laurea possono essere nominate più Commissioni che potranno riunirsi indipendentemente l'una dall'altra, sulla base della convocazione fatta dal Presidente di Commissione.

4. La Commissione esaminatrice valuta la prova finale e, in caso di superamento della stessa, assegna un punteggio intero da 0 a 3 centodecimi tenendo conto della qualità del lavoro svolto e della capacità espositiva dimostrata. La Commissione esaminatrice trasmette al Presidente di CI il punteggio della prova finale.

5. Nel caso in cui venga avanzata motivata richiesta al CI, la prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso in lingua italiana dell'attività svolta.

Art. 6 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2 del RDA comprendente il superamento con esito positivo della prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi.

La valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante, viene effettuata dalla Commissione di laurea del CI, nominata dal Preside e composta secondo i criteri seguenti:

- a. la Commissione è composta da cinque membri indicati tra i professori di prima e di seconda fascia e ricercatori di norma afferenti al CI. Almeno un membro della Commissione deve essere un professore di prima fascia. Possono tuttavia far parte della Commissione anche professori di altri Corsi di studio della stessa Facoltà o di Facoltà od Università diverse da quelle a cui sono iscritti i candidati, fino ad un massimo di due membri;
- b. le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del CI, ovvero dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

La Commissione di Laurea:

- a) prende atto della media ponderata delle votazioni conseguite negli esami, arrotondata all'intero più vicino,
- b) prende atto del punteggio, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale,
- c) assegna un 'bonus' di 2 punti (in centodecimi) agli studenti che concludono il ciclo di studio entro tre anni accademici dalla prima immatricolazione,
- d) calcola la somma dei punteggi di cui alle voci a), b), c),
- e) può assegnare, all'unanimità, la lode nel caso in cui la somma di cui al punto d) sia uguale o superiore a 110.

Il voto finale di laurea è la somma di cui al punto d), con l'eventuale concessione della lode di cui al punto e). Il Presidente della Commissione di Laurea comunica al candidato il voto finale di laurea mediante proclamazione pubblica.

3. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni). È possibile frequentare le attività formative dell'anno di corso successivo, sostenendo le relative verifiche del profitto, soltanto dopo aver completato le attività dell'anno di corso cui si è iscritti.

4. Il calendario delle proclamazioni pubbliche per il conseguimento della laurea sarà deliberato dal Consiglio di Facoltà ai sensi dell'articolo 27, comma 11 del RDA e consultabile on line all'indirizzo www.ing.unimore.it

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria, salvo quanto espressamente indicato nell'Allegato 3, limitatamente alle attività di esercitazioni e di laboratorio.

2. Il Corso di laurea in **Ingegneria dei Materiali** (classe L-9) prevede di norma l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso per un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Come indicato all'art. 2 comma 5 del presente regolamento, lo studente che al 30 settembre non risulti aver assolto gli OFA, viene iscritto come ripetente al I anno. Allo studente ripetente non è concesso fare richiesta di anticipi di esami né del II anno né tanto meno del III anno.

2. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di laurea è richiesto l'assolvimento degli OFA eventualmente assegnati.

3. Per l'iscrizione al terzo anno del Corso di laurea, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 9 – Trasferimenti, passaggi di corso e di Facoltà e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri atenei o il passaggio da altri corsi di studio è consentito fino al 31 Dicembre.

2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CI secondo i seguenti criteri:
a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'ordinamento

didattico (RAD) (vedi Allegato 1) direttamente riconosciuta non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati;

- b) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'ordinamento didattico (RAD) (vedi Allegato 1) direttamente riconosciuta può essere inferiore al 50%.

Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CI.

3. Per l'eventuale riconoscimento dei CFU, il CI competente esaminerà la carriera didattica progressa dello studente sulla base dei seguenti criteri:
- analisi dei programmi svolti,
 - numero complessivo di ore di didattica svolte,
 - valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari (o, in assenza di essi, delle discipline) e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il CI competente provvederà quindi ad individuare l'anno di Corso al quale lo studente sarà iscritto e a formulare, eventualmente, un percorso didattico specifico per il richiedente, indicando quali integrazioni lo studente dovrà assolvere.

4. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
- in caso di riconoscimento preciso esame su esame, il voto sarà quello originale;
 - in caso di riconoscimento parziale e di necessità di esame integrativo, il voto sarà determinato dalla media pesata della parte riconosciuta con l'esame integrativo;
 - in caso di riconoscimento parziale e di necessità di colloquio integrativo, il voto sarà quello originale.
5. Il CI competente, come stabilito dall'art. 13 comma 10 del RDA, può procedere al riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università nel limite massimo di CFU previsto nell'ordinamento didattico (RAD) (vedi Allegato 1).
6. Il CI valuta l'esperienza svolta in base alla congruità con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e alla sua durata in termini di ore.

Art. 10 –Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CI, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo o derivanti da accertate attività formative svolte durante un periodo di studi all'estero nell'ambito di uno dei programmi di mobilità studentesca. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che

a loro compete.

2. La presentazione dei piani di studio deve avvenire durante il II anno di corso: il termine per la presentazione dei piani di studio è indicato nella parte generale del Manifesto degli studi della Facoltà reperibile all'indirizzo www.ing.unimore.it e comunque non oltre il 30 giugno.
3. Nell'Allegato 3 annualmente vengono indicati gli insegnamenti opzionali specificatamente offerti dal Corso di Laurea in **Ingegneria dei Materiali** (classe L-9), coerentemente con il progetto formativo, che possono essere scelti all'interno del piano degli studi secondo le indicazioni stabilite dal CI. Il piano di studio compilato via web seguendo tali indicazioni si intende automaticamente approvato.
4. Il CI valuta i piani di studio che non sono stati compilati secondo quanto indicato al precedente comma 3, verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione, e si pronuncia in via definitiva entro il 15 ottobre. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal CI inoltrandone richiesta entro il 31 ottobre.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CI può organizzare attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CI attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche.
2. Per tale valutazione il CI si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.
3. Il CI assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2, della Legge 370/1999.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CI può attivare, d'intesa con la Commissione Didattica di Facoltà, iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 14 – Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del Corso di laurea in **Ingegneria dei Materiali** (classe L-9) attivato presso la Facoltà di Ingegneria "Enzo Ferrari", nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA "ENZO FERRARI"
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
INGEGNERIA DEI MATERIALI
(CLASSE L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE)



pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi www.ing.unimore.it e www.unimore.it

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del RDA.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

ALLEGATO 1

L'ordinamento didattico (RAD) del Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali (classe di laurea L-9) è consultabile on line all'indirizzo www.ing.unimore.it/L/IngMat.

Università	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
Facoltà	INGEGNERIA Sede di MODENA
Classe	L-9 Ingegneria industriale
Nome del corso	Ingegneria dei Materiali adeguamento di Ingegneria dei Materiali (codice 1012716)
Nome inglese del corso	Materials Engineering
Il corso è	trasformazione di Ingegneria dei materiali (MODENA) (cod 46223)
Data di approvazione del consiglio di facoltà	12/01/2009
Data di approvazione del senato accademico	28/01/2009
Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione	19/01/2009
Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni	30/10/2008
Modalità di svolgimento	convenzionale
Indirizzo internet del corso di laurea	https://www.ing.unimo.it/L/IngMat
Massimo numero di crediti riconoscibili (DM 16/3/2007 Art 4)	15
Corsi della medesima classe	

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe L-9

Il corso di laurea in Ingegneria dei Materiali si differenzia in modo sostanziale dal corso di laurea in Ingegneria Meccanica della stessa classe di laurea L-9. I percorsi formativi dei due corsi, infatti, dopo un inizio nel quale sono condivise la maggior parte delle attività formative, si differenziano decisamente nei contenuti, essendo i due corsi destinati alla formazione di figure professionali molto diverse. In particolare, il corso di laurea in Ingegneria dei Materiali, di cui si propone l'istituzione, si differenzia dall'altro Corso della stessa classe per l'ampio spazio, in termini di attività formative e di crediti formativi, attribuito all'ambito caratterizzante "Ingegneria dei Materiali" selezionato come tali tra quelli individuati dalle disposizioni legislative. I due corsi mirano a creare figure professionali largamente richieste dal mondo del lavoro, le quali, connotate da una solida preparazione ingegneristica ad ampio spettro e dotate di competenze specifiche per quanto concerne problematiche, modelli e metodi propri dei rispettivi settori, sono in grado di inserirsi prontamente nel mercato del lavoro. I Comitati di Indirizzo dei due Corsi di Laurea, nella seduta congiunta tenutasi il 16 ottobre 2008, hanno espresso il convincimento che il mondo del lavoro, radicato nel territorio di cui la Facoltà fa parte, richiede distinte figure professionali di laureati di primo e di secondo livello in Ingegneria Meccanica e in Ingegneria dei Materiali.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270

Il Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali riformato deriva in modo naturale dall'omonimo corso di studi attivo attualmente, il quale a sua volta è derivato dal Corso di Laurea quinquennale istituito fin dal 1990 nell'offerta formativa della Facoltà di Ingegneria di Modena. Nella fase di revisione dell'Offerta Formativa condotta da una apposita commissione i cui documenti sono stati approvati nelle sedute del Consiglio Interclasse di Ingegneria dei Materiali, sono stati definiti i criteri per la ridefinizione del percorso formativo che discendono dalla consultazione di tutte le principali parti interessate del corso di laurea: (i) mondo del lavoro, dei servizi e delle professioni attraverso la consultazione del Comitato di Indirizzo, (ii) laureati già inseriti nel mondo del lavoro; (iii) studenti iscritti, (iv) docenti del Corso di Laurea, oltre che dalla consultazione di studi/indagini disponibili sia a livello del nostro Ateneo e sia a livello nazionale. Le principali esigenze formative espresse o derivate dalle parti interessate sopra elencate hanno quindi guidato la trasformazione del corso così come risulta dalla presente proposta.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

La denominazione del corso è chiara e comprensibile dagli studenti. Le parti sociali sono state consultate e la continuità dei rapporti è stata assicurata mediante la costituzione di un Comitato di Indirizzo. Gli obiettivi formativi specifici sono descritti in modo dettagliato così come le modalità e gli strumenti didattici e di verifica utilizzati. Le conoscenze per l'accesso sono precisate in modo chiaro e dettagliato ed è prevista una verifica delle conoscenze richieste, mediante modalità indicate nel regolamento didattico del corso, che non preclude l'iscrizione ma può comportare l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi. La progettazione è stata eseguita in modo corretto. Le risorse di docenza sono adeguate, la disponibilità di aule e laboratori è commisurata all'elevato numero di iscritti, grazie al recente ampliamento delle strutture. Gli sbocchi professionali sono indicati con precisione. Requisiti di efficienza: il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente nel corso attivo nel precedente ordinamento è al di sopra della media dell'Ateneo. Il personale docente della Facoltà risulta efficientemente utilizzato. Il corso di laurea in Ingegneria dei materiali ha registrato un aumento costante di iscritti negli ultimi due anni; il tasso di abbandono è aumentato rispetto all'anno precedente. Il livello di soddisfazione manifestato dagli studenti mediante la risposta al questionario di valutazione della didattica risulta buono e costante nel tempo.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni

Le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi e professioni sono presenti nel comitato di indirizzo, assieme con rappresentanti di singole aziende di rilevante importanza nell'ambito territoriale. Il comitato

ALLEGATO 2

La sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali (classe di laurea L-9) relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento è consultabile on line all'indirizzo www.ing.unimore.it/L/IngMat.



Offerta formativa 2009-2010

In collaborazione con Cineca

- home OFF 2009/10
- ordinamento didattico
- riepilogo e verifica
- modifica indirizzo internet

Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA

Università	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
Classe	L-8 Ingegneria dell'informazione
Nome del corso	Ingegneria Informatica
Denominazione inglese	Computer Engineering
Codice interno all'ateneo del corso	
Il corso è	trasformazione di INGEGNERIA INFORMATICA (MODENA) (cod 11234)
Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico	23/03/2009
Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico	24/03/2009
Data di approvazione del consiglio di facoltà	12/01/2009
Data di approvazione del senato accademico	28/01/2009
Modalità di svolgimento	convenzionale
Indirizzo internet del corso di laurea	https://www.ing.unimore.it/L/IngInf
Facoltà	INGEGNERIA Sede di MODENA

Sede del corso Via Vignolese 905 41125 MODENA	
Organizzazione della didattica	semestrale
Modalità di svolgimento degli insegnamenti	convenzionale
Data di inizio dell'attività didattica	21/09/2009
Utenza sostenibile	150

<p>Relazione favorevole del Nucleo di valutazione in data 11/05/2009</p> <p>Requisiti di trasparenza: Per l'a.a. 2008/09 il CdS in esame soddisfa pienamente tutti i requisiti di trasparenza ad eccezione di una compilazione parziale di alcune informazioni relative ai singoli insegnamenti. Il NdV sta valutando in itinere la preparazione del manifesto 2009/10 per verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti di trasparenza.</p> <p>Requisiti per l'assicurazione della qualità: Indicatori di efficienza: L'impegno medio annuo per docente della Facoltà è circa di 13 CFU. Il numero medio di crediti acquisiti per studente è leggermente al di sotto della media dell'Ateneo. Il numero degli iscritti è aumentato negli ultimi tre anni, la media dei frequentanti desunta dal questionario di valutazione della didattica risulta buona rispetto agli iscritti. Il tasso di abbandono tra il primo e il secondo anno, negli ultimi tre anni, è al di sotto della media di Ateneo. Il numero di laureati nel 2008 è lievemente aumentato rispetto all'anno precedente. Il presidio della qualità è assicurato dalla Commissione di Qualità della Facoltà sotto la supervisione del NdV.</p> <p>Indicatori di efficacia: Sono presenti strumenti di verifica del possesso dell'adeguata preparazione iniziale ai fini degli accessi al CdS, con modalità definite annualmente dai competenti organi della Facoltà. Il livello di soddisfazione manifestato dagli studenti è buono e in crescita. Da quanto risulta dalle indagini AlmaLaurea, la soddisfazione dei laureandi è positiva per il 86%, la percentuale di laureati della Facoltà di Ingegneria che si iscrive a una LS è del 39%, la percentuale di impiego a 1 anno dal conseguimento del titolo è del 69%, a 3 anni il 92% e a 5 anni il 97%.</p> <p>Requisiti necessari di docenza: L'analisi, svolta preliminarmente dal NdV a livello di Facoltà, ha dimostrato la presenza dei requisiti necessari sia quantitativi sia qualitativi. E' soddisfatto il requisito di copertura dei crediti con docenti di ruolo, calcolato in sede di programmazione di didattica dalla Facoltà.</p> <p>Requisiti di numerosità: Il CdS rispetta i requisiti di numerosità minima.</p> <p>Requisiti di strutture: La Facoltà dispone di aule e laboratori sufficienti e adeguati per l'offerta formativa 2009/10.</p> <p>Il NdV esprime parere positivo all'attivazione del Corso.</p>
--

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni

Come approvato nel verbale del Consiglio del 15/06/07, nella fase di Revisione dell'Offerta Formativa (ROF) sono state consultate 21 aziende, di cui 17 con sede in provincia di Modena, 3 in provincia di Reggio Emilia, 1 fuori regione (Milano), con un questionario su: 1) il giudizio su studenti e/o laureati in Ingegneria Informatica che l'azienda ha eventualmente ospitato nel corso di tirocini formativi o ha assunto, 2) i ruoli professionali nei quali sono o sono stati impegnati gli ingegneri informatici presso l'azienda e l'opinione sulle figure professionali da formare nel corso di studio riformato, 3) gli obiettivi di apprendimento specifici delle materie caratterizzanti per la classe di laurea che dovrebbero essere assicurati dal corso di studio riformato. I principali risultati di tale consultazione possono essere così riassunti:

- Le aziende hanno espresso un giudizio complessivo soddisfacente o molto soddisfacente sulle conoscenze dimostrate e sul lavoro svolto dai laureati/irocanti di Ingegneria Informatica.
- I ruoli professionali in cui sono stati impiegati i laureati in Ingegneria Informatica sono programmatore informatico, seguito da web developer e tecnico informatico con l'indicazione che la figura professionale principale che si



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA "ENZO FERRARI"
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
INGEGNERIA DEI MATERIALI
(CLASSE L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE)



ALLEGATO 3

Le attività formative proposte dal Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU (Crediti Formativi Universitari) assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, il docente o i docenti di ogni insegnamento, sono disponibili sul sito del Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali (classe di laurea L-9) all'indirizzo www.ing.unimore.it/L/IngMat.

Si precisa che il Consiglio di Facoltà del 26/03/2009 ha stabilito che 1 CFU corrisponda a 8 ore di lezione in aula e 12 ore di esercitazione in aula o in laboratorio e, quindi, che mediamente 1 CFU corrisponda a 9 ore di didattica frontale.

APPENDICE

Estratto dell'RDA con gli articoli e i commi degli articoli citati. Si ricorda che il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) nella sua interezza è consultabile on line all'indirizzo www.unimore.it/regolamenti.

ARTICOLO 4

TITOLI E CORSI DI STUDIO

2. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi percorsi formativi istituiti dall'Ateneo.

ARTICOLO 9

REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dai competenti Consigli di Facoltà, su proposta dei Consigli di corso di studio o di classe o interclasse, ove istituiti.
2. I Regolamenti di cui al comma 1 sono emanati dal Rettore.
3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati all'interno di una Facoltà o dei corsi di studio interfacoltà confluiscono ogni anno per sintesi, entro i tempi e secondo i criteri indicati dall'art. 15, rispettivamente nel Manifesto della Facoltà o delle Facoltà interessate.
4. Ciascun Regolamento didattico di corso di studio disciplina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti e gli obiettivi formativi specifici del corso di studio,
 - c) gli obiettivi formativi specifici, le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso e per settori scientifico-disciplinari e per ambiti disciplinari, ove previsti;
 - e) l'articolazione dei curricula perseguibili nell'ambito del corso e l'eventuale possibilità da parte dello studente della

- formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione e scadenze;
- f) le eventuali obbligatorietà di frequenza;
 - g) le procedure e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari previsti da altre istituzioni universitarie nazionali e dell'Unione europea;
 - h) i requisiti di ammissione al corso di studio, ove richiesti, e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per i corsi di studio delle classi linguistiche sono stabiliti i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera;
 - l) i criteri di approvazione dei piani di studio individuali.

ARTICOLO 13

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU).
2. Ciascun credito formativo dei corsi di laurea e di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
3. Per ogni corso di laurea e di laurea magistrale i crediti assegnati a ciascuna attività formativa devono essere determinati in numeri interi.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto per l'acquisizione dell'idoneità, mirata all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
5. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, ovvero da

un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

7. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato in maniera automatica in base ad apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

8. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Facoltà o su delega di questo, al competente Consiglio di corso di studio o di classe o interclasse, ove istituito; questo dovrà valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti indicati dal relativo ordinamento didattico.

9. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, eventualmente diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o impegnati a tempo parziale.

10. Le Facoltà ovvero su delega di queste, i competenti Consigli di corso di studio o di classe o interclasse, ove istituiti, possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati e le procedure definite negli appositi Regolamenti, di crediti acquisiti dallo studente nel caso in cui quest'ultimo sia in grado di documentare, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'acquisizione di particolari competenze e abilità professionali, ovvero di competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero di crediti formativi riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea e di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore, rispettivamente, a 60 e a 40.

I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti didattici dei corsi di studio, anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne

all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

11. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Facoltà o su delega di questo, al competente Consiglio di corso di studio o di classe **o interclasse**, ove istituito; questo dovrà valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti indicati dal relativo ordinamento didattico.

ARTICOLO 14

REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

4. Se la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione iniziale, nelle forme previste dal regolamento didattico del corso di studio, non è positiva, il Consiglio di Facoltà o, su delega di questo, il Consiglio di corso di studio o di classe o interclasse, ove istituito, può indicare specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei corsi di studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.

L'assolvimento dell'eventuale debito formativo potrà avvenire da parte dello studente: o con l'iscrizione a corsi singoli comunque attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, riconosciuti come apportatori di crediti dal relativo Consiglio di corso di studio o di classe o interclasse, ove istituito e con il superamento dei relativi esami; oppure concordando con lo stesso Consiglio, specifici percorsi formativi da soddisfare nell'anno di corso in cui vengono attribuiti.

I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le conseguenze legate al mancato soddisfacimento dei debiti formativi attribuiti agli studenti ai fini del proseguimento nel percorso formativo.

ARTICOLO 26

ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO

1. L'Università garantisce l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando

la parcellizzazione delle attività formative, anche favorendo prove integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In ciascun corso di studio non possono comunque essere previsti in totale più di 20 o 12 esami o verifiche del profitto rispettivamente per le lauree triennali e magistrali. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di cinque o sei anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36.

2. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto.

3. Il voto d'esame è sempre espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Gli esami superati non possono essere ripetuti.

4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.

5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

6. Salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto, le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside o, su sua delega, dal Presidente del Consiglio di corso di studio o di classe o interclasse, ove istituito, e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il responsabile del corso di insegnamento, ovvero, nel caso di corsi integrati o interdisciplinari, dal coordinatore responsabile, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare, ovvero un cultore della materia.

7. Nel caso di insegnamenti integrati, nella commissione giudicatrice è prevista la presenza di almeno un docente per ciascuna attività didattica.

8. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della commissione con la sottoscrizione del verbale, eventualmente digitale. Il voto dell'esame viene riportato sul libretto personale dello studente, eventualmente in formato elettronico.

9. Il Presidente della commissione ha l'obbligo e la responsabilità di curarne la trasmissione, previa compilazione in tutte le sue parti, alla Segreteria Studenti competente entro quindici giorni dalla conclusione di ciascun appello d'esame.

10. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside o da un suo delegato secondo quanto stabilito dal Regolamento di Facoltà, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.

11. In ciascun appello lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza, in conformità al Regolamento didattico del corso di studio.

ARTICOLO 27
PROVE FINALI E CONSEGUIMENTO DELLE LAUREE
E DELLE LAUREE MAGISTRALI

11. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.

ARTICOLO 28
PROMOZIONE E PUBBLICITÀ DELL'OFFERTA DIDATTICA

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica e l'Ateneo ne assicura la massima promozione e informazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; sono rese pubbliche, altresì, le relazioni sullo stato della didattica predisposte a cura del Nucleo di Valutazione e dell'eventuale Osservatorio della didattica.

2. L'Ateneo pubblica una Guida all'Orientamento destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

ARTICOLO 32
STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO E A TEMPO PARZIALE,
STUDENTI NON FREQUENTANTI,
STUDENTI FUORI CORSO E RIPETENTI, INTERRUZIONE DEGLI STUDI

2. Gli studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche possono optare all'inizio dell'anno accademico per l'iscrizione a tempo parziale, (ad esclusione dei dottorati di ricerca e dei corsi di specializzazione); essi svolgono le attività didattiche e conseguono i crediti relativi per un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

3. Lo studente viene iscritto come ripetente:

a) se, essendosi iscritto ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico con un debito formativo, non lo abbia colmato entro il primo anno. Lo studente deve reinscrivere al primo anno di corso finché non abbia assolto il debito formativo;

b) se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza;

c) se non ha conseguito il numero minimo di crediti eventualmente previsto per l'ammissione all'anno di corso successivo.

6. Lo studente, che non abbia interrotto gli studi, decade comunque dallo status di iscritto, qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.